



LA SCONFITTA DI BALDUCCI

di Cesare Bonasegale

*Respinta dal Tribunale di Milano l'istanza per invalidare la sfiducia nei confronti di Balducci.
Infondata la richiesta di elezioni anticipate.*

Sul sito dell'ENCI è stato pubblicata l'Ordinanza con cui il Giudice del Tribunale di Milano in data 23 marzo u.s. ha respinto l'istanza cautelare di Francesco Balducci che chiedeva fosse annullato il provvedimento con cui il Consiglio Direttivo dell'ENCI lo ha sfiduciato e quindi ha revocato la sua carica di Presidente del Consiglio Direttivo medesimo.

Si tratta di un documento di oltre quattro pagine, scritte in linguaggio giuridico che non incoraggia la sua lettura e di cui molti cinofili non sembrano aver preso atto. Sono quindi stato pregato di riassumere in questa pagina il senso dell'Ordinanza a beneficio di chi se ne intende di cani, ma non è a suo agio nei meandri verbali con cui i giudici esprimono i loro verdetti.

La richiesta di Balducci

Balducci si era rivolto al Tribunale chiedendo che fosse annullata la revoca della sua carica di Presidente dell'ENCI perché:

- Non esistevano precedenti contestazioni a lui mosse dal Consiglio o altre ragioni relative al regolare andamento della gestione dell'ENCI che potessero giustificare la "sfiducia" espressa contro di lui e quindi la revoca della sua carica di Presidente.
- La revoca avrebbe potuto creare confusione interna ed esterna nella gestione delle risorse economiche in vista dell'EXPO 2015.
- L'assenza di potere del Consiglio

Direttivo in merito alla revoca della carica di Presidente, che non è prevista dallo Statuto dell'ENCI e dal Regolamento di attuazione.

Il rigetto dell'istanza cautelare

In merito al punto a) l'ENCI (ovvero il suo Consiglio Direttivo) ha asserito che il clima di sfiducia nei confronti di Balducci si era già manifestato, così come appare dal verbale del 3 luglio 2014 esibito al Giudice.

A tale proposito resta il fatto che i Soci dell'ENCI sono stati tenuti all'oscuro delle ragioni che hanno motivato la sfiducia (né ci sono noti i contenuti del citato verbale del 3 luglio 2014) laddove sarebbe opportuno (anzi necessario) rendere di pubblico dominio le ragioni di un provvedimento di tale gravità che non ha precedenti nella storia dell'ENCI.

I Consiglieri dell'ENCI cioè debbono sempre tener presente che gestiscono l'Ente in nome e per conto dei Soci, ai quali sono tenuti a riferire il verificarsi di fatti tanto gravi da motivare la "sfiducia" al Presidente. In questo contesto sono certo di interpretare la convinzione della maggioranza dei Soci dell'ENCI che la Relazione del Presidente inviata per conoscenza ai Soci e la cui appro-

vazione sarà richiesta in Assemblea, sia deplorabilmente carente, stante l'assoluta assenza di qualsiasi accenno alla sfiducia nei confronti del precedente Presidente ed alle motivazioni che l'hanno determinata.

Per il punto b) il Tribunale non ha ritenuto che la sostituzione di Balducci metta a rischio l'Esposizione Mondiale, stante il fatto che il processo organizzativo è già stato avviato e potrà progredire con il concorso di tutti gli interessati, ivi compreso Balducci che – anche se non è più Presidente – resta comunque membro attivo del Consiglio Direttivo. Da ultimo, per il punto c), il Giudice ha ritenuto infondata la presunta impossibilità di revoca della carica di Presidente sulla scorta di giurisprudenza.

Oltre a ciò, Balducci aveva sottoposto all'ENCI la documentazione attestante che almeno il 10% dei Soci, stante la modifica delle cariche all'interno del Direttivo, richiedeva elezioni anticipate.

Questa richiesta non è stata però ritenuta fondata, perché diversi Presidenti di Soci Collettivi avevano sottoscritto il documento, senza preventiva delibera di approvazione del Direttivo delle Associazioni dagli stessi presiedute.